



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Ord. n. 1, prot. n. 4048
del 2.3.2018

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale, categorie 1 e 3. Artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 32 della legge n. 833/1978. Proroga.**

- VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale;
- VISTO il Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 142 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e in particolare l'articolo 7, comma 1 che dispone il conferimento in discarica di rifiuti solo dopo il trattamento;
- PRESO ATTO della situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA), in ragione del sequestro, recentemente disposto con ordinanza dal GIP del Tribunale di Cagliari, dello stabilimento AGROLIP SARDA SRL, specializzato nella trasformazione di sottoprodotti di origine animale (scarti di macellazione) e autorizzato al trattamento di una quantitativo massimo pari a circa 28 ton/giorno di scarti (indistintamente delle categorie 1 e 3, di cui agli artt. 8 e 10 del Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002);
- CONSIDERATO che gli stabilimenti attualmente operativi nel territorio regionale, rappresentati dal complesso di quelli preesistenti all'adozione dell'ordinanza n. 7/14362 del 7.8.2017 e tutt'ora operanti, cui si sono aggiunti nuovi stabilimenti riconosciuti, nell'insieme autorizzati alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale, ai sensi del citato Reg. n. 1069/2009 e al trattamento come rifiuti mediante incenerimento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 non sono attualmente ancora in grado di assicurare per intero lo smaltimento di una produzione regionale stimata di circa 30 ton/giorno;
- PRESO ATTO che, in concomitanza all'adozione della predetta ordinanza n. 7/14362 del 7.8.2017, i dati e le informazioni disponibili non consentivano di poter discriminare in modo netto quanto, all'interno della produzione complessiva stimata in circa 30 ton/giorno, fosse per intero ascrivibile alla categoria 1 e quanto invece alla categoria 3, poiché le procedure gestionali adottate dagli operatori non prevedevano la loro separazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

- RICORDATO** che i sottoprodotti (SOA) di categoria 1 (artt. 8 e 12 del Reg. n. 1069/2009) possono essere stoccati e trasportati al di fuori del territorio regionale al fine del loro smaltimento;
- CONSIDERATO** che le attuali modalità gestionali dei sottoprodotti (SOA) di categoria 3 adottati dagli operatori del settore non consentono di escludere la presenza di sottoprodotti di origine suina il cui trasporto e smaltimento al di fuori del territorio regionale non è consentito dalle vigenti disposizioni sanitarie in materia di eradicazione della peste suina africana;
- RICORDATO** che i sottoprodotti (SOA) di categoria 3 (art. 14 del Reg. n. 1069/2009) possono essere smaltiti in discarica autorizzata solo dopo trasformazione;
- PRESO ATTO** dell'impossibilità di smaltire i sottoprodotti di origine suina al di fuori del territorio regionale;
- RICORDATO** che, conseguentemente, con propria ordinanza n. 2 prot. 1046 del 24.01.2017, sono state individuate specifiche procedure gestionali ed operative rigorose per assicurare il servizio di ritiro e smaltimento dei SOA, nonché l'adozione, da parte dei produttori di tali sottoprodotti, dei seguenti processi:
- 1) effettuare la netta separazione tra materiali di categoria 1 e materiali di categoria 3;
 - 2) per quanto concerne i SOA di categoria 3, di provvedere alla separazione, degli scarti di origine suina dai restanti scarti;
 - 3) di destinare i sottoprodotti di categoria 1 e quelli di categoria 3 (di origine non suina) allo smaltimento al di fuori del territorio regionale;
- RICORDATO** altresì, che la citata ordinanza n. 2, prot. 1046 del 24.01.2017, relativamente alla mortalità fisiologica negli allevamenti suini registrati, in ragione della situazione di criticità causata dall'impossibilità di un ordinario smaltimento dovuto all'assenza di impianti autorizzati ed idonei allo smaltimento di carcasse, ha autorizzato gli operatori del settore, in via straordinaria, allo smaltimento, mediante interrimento, delle carcasse di suino, previa emanazione di apposita ordinanza sindacale con le modalità previste all'art. 7 della medesima ordinanza;
- ATTESO** che la situazione emergenziale in essere nel territorio regionale correlata al ritiro e allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale necessita di un ulteriore intervento gestionale;
- VISTI** gli artt. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 e 32 della L. n. 833/1978;
- CONSIDERATO** che l'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006 consente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, al Sindaco, al Presidente della Provincia o al Presidente della Regione, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- CONSIDERATO** che sono di competenza del Presidente della Regione le specifiche forme speciali di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie nel territorio di più province;
- CONSIDERATO** altresì, che l'art. 32 della L. n. 833/1978 prevede che in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, il Presidente della Regione possa adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa a tutto il territorio regionale;
- VISTA** la propria ordinanza n. 7/14362 del 7.8.2017, che ha disposto in merito per il conferimento dei sottoprodotti di origine animale, categorie 1 e 3, stabilendo in particolare, all'art. 5, che "per non oltre sei mesi dalla data della presente ordinanza, i sottoprodotti di categoria 3, in eccedenza a quelli smaltiti negli impianti e nelle forme sopra previste, possono essere smaltiti, in via del tutto eccezionale, come rifiuti, presso le discariche autorizzate nel



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

territorio regionale, dotate di idoneo impianto di biogas, previo idoneo trattamento (calce idrata, soda caustica al 2%,) tale da assicurare che i materiali non presentino rischi per la salute pubblica e animale conformemente all'art 7 del Reg. CE n. 142/2011";

CONSIDERATO che, nonostante siano intervenute nell'arco del trascorso semestre condizioni di parziale mitigazione delle condizioni assolutamente emergenziali verificatesi nel contesto regionale, in parte legate anche all'avvenuta operatività in ambito regionale di nuovi stabilimenti riconosciuti, tuttavia persistono ancora ed in misura, seppur ricalibrata, comunque parimenti molto critica, le ragioni che hanno determinato l'adozione dell'ordinanza n. 7/14362 del 7.8.2017;

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti, la medesima ordinanza può essere rinnovata ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di dover pertanto disporre la proroga della suddetta ordinanza per ulteriori sei mesi, sino al 12 agosto 2018, e di confermare tutte le disposizioni in essa contenute;

DATO ATTO che tale proroga è stata concertata con i competenti Assessorati dell'Igiene-Sanità e della Difesa dell'Ambiente;

VISTE in particolare e a tale proposito, la nota prot. 5579 del 26 febbraio 2018 a firma del Direttore generale della Sanità e la mail del 19 febbraio 2018 del Direttore generale della Difesa dell'Ambiente

ORDINA

ART. 1 Di prorogare, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006, di ulteriori sei mesi, l'ordinanza n. 7/14362 del 7.8.2017, confermando le disposizioni in essa contenute.

ART. 2 La presente ordinanza entra in vigore al momento della sua adozione e ha validità sino al 12 agosto 2018.

ART. 3 La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sarà comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, alla Città metropolitana di Cagliari, alle Province sarde competenti per territorio e agli Enti titolari degli impianti trattamento dei rifiuti urbani.

Il Presidente

Francesco Pigliaru

(firmato digitalmente)